

A partire dal 21 settembre, è tornato obbligatorio il ricorso alla mediazione prima di approdare in Tribunale, così come previsto dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione con modifiche del D.L. n. 69/2013.

Due le novità: escluso il risarcimento del danno da sinistri stradali, aggiunto il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria. Si dovrà quindi ricorrere al mediatore per condominio, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, diritti reali, locazione, comodato, affitto d'azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.